

Regolamento di cui all'articolo 9, comma 61, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art.6 della L.R. 10.11.2015, n. 26), disciplinante i criteri per la concessione e le modalità di utilizzo dei contributi straordinari previsti dal comma 60 del medesimo articolo a sostegno delle sperimentazioni regionali in materia di abitare possibile e di domiciliarità innovativa, nonché le azioni di monitoraggio e di valutazione delle sperimentazioni

- art. 1 Oggetto
- art. 2 Definizioni
- art. 3 Beneficiari dei contributi
- art. 4 Modalità di accesso al contributo
- art. 5 Domanda di ammissione al contributo
- art. 6 Istruttoria e valutazione delle domande
- art. 7 Criteri per la concessione dei contributi e modalità del loro utilizzo
- art. 8 Erogazione dei contributi
- art. 9 Rendicontazione della spesa
- art. 10 Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
- art. 11 Monitoraggio e valutazione delle sperimentazioni
- art. 12 Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del comma 61 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 10 novembre 2015, n.26), la concessione dei contributi straordinari previsti dal comma 60 del medesimo articolo aventi lo scopo di sostenere la fase di avvio delle attività ricadenti nell'ambito delle sperimentazioni in materia di abitare possibile e di domiciliarità innovativa.

Art. 2

(Definizioni)

1. Per abitare possibile e per domiciliarità innovativa si intendono le soluzioni abitative sperimentali definite dalle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 671, come precisate e integrate dalle linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 2089.

2. Le sperimentazioni riconosciute ai fini del presente regolamento sono quelle autorizzate dalla Regione ai sensi delle linee guida di cui al comma 1.

Art. 3

(Beneficiari dei contributi)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro titolari delle sperimentazioni.

2. Nel caso in cui i soggetti titolari siano dei Comuni, condizione necessaria per la concessione del contributo è l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 4

(Modalità di accesso al contributo)

1. Per l'accesso ai contributi, i soggetti interessati presentano domanda alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sulla base di apposito avviso adottato dalla Giunta regionale, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, contenente:
 - a) requisiti di ammissione;
 - b) modalità e termini per la presentazione delle domande;
 - c) misura del contributo nel triennio e importo massimo assegnabile, anche in relazione alle risorse finanziarie a disposizione;
 - d) spese ammissibili;
 - e) fac-simile della domanda di ammissione al contributo.
2. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con i benefici finanziati con il Fondo nazionale di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), con le risorse destinate ai progetti sperimentali in materia di vita indipendente di cui al Fondo per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) o con altri benefici aventi analoghe finalità.

Art. 5

(Domanda di ammissione al contributo)

1. La domanda, redatta in conformità al fac-simile allegato all'avviso e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, va inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato nell'avviso medesimo.
2. L'istanza è corredata da un preventivo di spesa analitico coerente con la proposta progettuale presentata ai fini dell'autorizzazione.
3. Non sono ammesse le domande:
 - a) dalle quali si evinca la mancanza dei requisiti di accesso;
 - b) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dall'avviso;
 - c) con documentazione carente o incompleta.

Art. 6

(Istruttoria e valutazione delle domande)

1. Le domande di ammissione al contributo sono valutate al fine di verificare:
 - a) la regolarità formale (completezza e regolarità documentale, invio nei termini e nelle forme previste dall'avviso);
 - b) la sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo.
2. L'ammissione dei soggetti partecipanti e la concessione del beneficio è effettuata con decreto del direttore del Servizio integrazione sociosanitaria entro novanta giorni dal termine di scadenza della presentazione della domanda.

Art. 7

(Criteri per la concessione dei contributi e modalità del loro utilizzo)

1. Fermo restando il limite massimo stabilito nell'avviso, le risorse sono ripartite in proporzione alle somme richieste, dando priorità, nell'ordine, al finanziamento:
 - a) di sperimentazioni previste nei Piani di Zona;

- b) della sperimentazione di iniziative di nuova ideazione e realizzazione.
2. Nelle due annualità successive a quella di concessione, gli importi determinati ai sensi del comma 1 sono di volta in volta decurtati del 50 per cento rispetto all'annualità precedente.
 3. I contributi vanno utilizzati in conformità alle finalità indicate nella norma istitutiva; a tal fine i beneficiari sono tenuti a impiegare le somme acquisite unicamente per far fronte alle spese ammissibili indicate nell'avviso di cui all'articolo 4.

Art. 8

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi sono erogati annualmente, in unica soluzione, entro novanta giorni dal termine di scadenza della presentazione della domanda, in misura decrescente nell'arco del triennio, con un decremento annuale del cinquanta per cento rispetto all'importo erogato nell'annualità precedente.
2. Per la prima annualità i contributi vengono erogati nei tempi consentiti dall'operabilità di bilancio.

Art. 9

(Rendicontazione della spesa)

1. La rendicontazione della spesa è effettuata ai sensi del Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei termini e alle condizioni indicati nel decreto di concessione.

Art. 10

(Obblighi a carico dei soggetti beneficiari)

1. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) utilizzare il contributo per le sole finalità per le quali è stato concesso;
 - b) fornire le informazioni necessarie all'attività di monitoraggio entro i tempi richiesti;
 - c) comunicare eventuali modifiche apportate all'atto costitutivo o allo statuto e le modifiche inerenti la struttura, l'organizzazione e l'attività, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale;
 - d) conservare la documentazione di spesa per un periodo di dieci anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione del rendiconto
 - e) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori

Art. 11

(Monitoraggio e valutazione delle sperimentazioni)

1. I servizi sperimentali avviati con il sostegno dei contributi oggetto del presente Regolamento sono oggetto di monitoraggio regionale.
2. La regione effettua controlli periodici sullo stato di avanzamento della proposta progettuale, anche presso la sede del soggetto beneficiario o il luogo dove si svolge la sperimentazione, con la finalità di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo allo stesso anche successivamente al triennio.
3. Il beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare sempre le attività di controllo, in particolare anche attraverso l'esibizione di estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese, audit alle persone o agli altri soggetti coinvolti.
4. I dati del monitoraggio costituiscono la base per la redazione di report periodici e la valutazione in itinere della sperimentazione anche al fine di individuarne le principali criticità e apporvi i necessari correttivi.

5. Con provvedimento del direttore del Servizio integrazione sociosanitaria sono definite le modalità operative per l'espletamento delle attività di monitoraggio e valutazione delle sperimentazioni finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE